



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

Al Ministero dell'istruzione Ufficio scolastico regionale
per la Sardegna Direzione generale
drsa@postacert.istruzione.it

Oggetto: Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie" - Art. 39 - "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico".

Per il seguito degli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l'art. 39 della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", pubblicata su Buras n. 54 del 24 ottobre 2023, intitolato "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico", di cui all'oggetto, consultabile anche sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Nello specifico, il testo del citato dato normativo recita che:

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Cordiali saluti.

Il Direttore generale
Francesca Piras

Siglato da :

GIUSEPPE COGONI

CLAUDIA PORCU

STEFANO PIRAS